

GIOCO ONLINE: TRA UN MESE SCADRÀ PRIMA CONCESSIONE “COMUNITARIA”, MA ANCORA INCERTEZZA SUL RINNOVO. A RISCHIO OLTRE 30 CONCESSIONI. PERICOLO SPOSTAMENTO GIOCATORI E RISORSE SU PIATTAFORME ILLEGALI. L’IPOTESI “TRAVASO” DI LICENZE (AGIMEG – 04/09/2020)

Le concessioni ‘comunitarie’ del gioco online sono appese a un filo. Tra un mese esatto, infatti, scadrà la prima concessione online comunitaria e, secondo quanto appreso da Agimeg, ancora non sarebbe stato comunicato alcun intervento da parte del regolatore, nonostante i concessionari abbiano a più riprese inviato chiarimenti all’Ufficio competente in ADM, senza tuttavia ricevere risposta. In bilico ci sono oltre 30 concessioni che ad oggi non sanno se potranno continuare ad operare, attraverso una proroga – sulla scia di quanto fatto ad esempio per le concessioni terrestri – oppure se andranno a morire.

Ad ottobre le prime scadenze


Tra un mese esatto è prevista la prima scadenza e da quel momento ne susseguiranno, un arco di tempo molto breve, altre e a ridosso di maggio 2021 le concessioni comunitarie potrebbero del tutto sparire. Insomma il settore del gioco online verrebbe “tagliato” (alcuni concessionari parlano di un disegno politico premeditato per la riduzione dell’offerta di gioco) e non sarebbe automatico un passaggio dei giocatori sugli operatori rimasti, ma anzi ci sarebbe il grandissimo rischio di spostamento di risorse su piattaforme illegali.

Settore nel caos e perdita di risorse erariali

Uno scenario che porterebbe allo sviluppo di una miriade di problemi anche alle concessioni con le piattaforme di gioco delle comunitarie per i software di gioco. Lo “spegnimento” delle “comunitarie” creerebbe quindi caos nel settore del gioco online, perdita di posti di lavoro ed un notevole calo delle entrate per l’Erario.

Scontro al Tar tra concessionari ed Amministrazione

Quale tempo fa si era parlato della possibilità di una proroga delle licenze, da inserire del Decreto Rilancio, fino a dicembre 2022, al fine



di avere un allineamento di tutte le licenze. Ma l'ipotesi non è stata più trasformata in realtà. Il rischio è adesso che si vada verso lo scontro giudiziario. In mancanza della proroga è praticamente certo il ricorso al Tar di tutti quei concessionari (tra i quali ci sono nomi importanti) che riceveranno dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la comunicazione di fine concessione.

L'ipotesi travaso delle licenze


In tutto questo si inserisce anche la questione delle licenze di gioco online con scadenza a fine 2022. Delle 66 nuove concessioni, ne sono infatti state attivate poche proprio per il clima di incertezza che c'è intorno al settore. Da questa incertezza potrebbe però nascere un "travaso", con gli operatori a cui è scaduta la comunitaria che potrebbero comprare le nuove licenze da aziende non convinte di intraprendere l'avventura sul mercato italiano. Ricordiamo che comunque il nuovo mercato dell'online ha una data precisa. E' quella del 1° gennaio del 2023, quando sul mercato ci dovrebbero essere solo le 40 concessioni di gioco online previste nell'ultima Legge di Bilancio. Il condizionale è d'obbligo, visto che la basa d'asta delle licenze, della durata di 9 anni, è di 2,5 milioni di euro.

DECRETO AGOSTO, CONFCOMMERCIO: "GIOCHI, SETTORE DURAMENTE COLPITO. FONDAMENTALE URGENTE TUTELA RETE LEGALE"

(JAMMA – 04/09/2020)

"Con riferimento al comparto dei giochi pubblici (per il quale sono previsti interventi agli art. 101, 102 e 104 del Decreto) deve richiamarsi l'attenzione sull'urgenza della tutela della rete legale. Essa è stata colpita in tutti i suoi segmenti da pesanti riduzioni dei ricavi; molti dei prodotti di gioco hanno subito una totale interruzione delle vendite di oltre 100 giorni nel 2020 e sono tuttora in condizioni di assoluta incertezza economica, a causa della straordinarietà ed imprevedibilità della diffusione del COVID-19 e dei suoi effetti sulle attività affidate in concessione". E' quanto si legge nella memoria di Confcommercio rilasciata in Commissione Bilancio del Senato in riferimento al Decreto Agosto.

"La protezione della rete legale, dei lavoratori e delle imprese che la gestiscono è perseguibile nel contesto attuale con il consolidamento del modello concessorio-distributivo in ottica futura, unica via che garantisce gli utenti dei servizi di gioco, contribuendo concretamente alla prevenzione del gioco minorile e delle dipendenze ed impedendo la recrudescenza delle attività criminali nella gestione dei giochi in denaro".



In merito alla “Proroga della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)” si legge: “L’art. 101 dispone un ulteriore slittamento della stipula della nuova convenzione per la gestione dei Giochi Numeri a Totalizzatore Nazionale (GNTN) da parte di Sisal, società che si è riconfermata aggiudicataria della concessione.

In sostanza, la stipula e la decorrenza della nuova concessione è stata prorogata di 15 mesi, lasciando inalterate a favore della Sisal tutte le condizioni in essere per la conduzione del gioco (ivi incluso l’aggio attuale, pari al 3,73% dei volumi di raccolta, anziché dello 0,5% così come risultante dall’offerta economica presentata dalla medesima società per l’aggiudicazione della gara).


Posticipare di circa 15 mesi la stipula della nuova concessione significa però prorogare anche tutti i contratti della concessione in scadenza. Contratti che sono onerosi, visto il canone di 167 euro mensili che i punti vendita fisici – Bar, Tabaccherie, Edicole, ecc. – sono chiamati a versare indipendentemente dai volumi di raccolta. Occorre prevedere ex lege, e superando i contratti in essere, la possibilità per gli esercenti di recedere senza penali dal contratto con un preavviso di 30 giorni”.


GIOCO, TAR LAZIO: ‘IRREGOLARITÀ IN ISCRIZIONE AL RIES, NO A CANCELLAZIONE’

(GIOCONEWS – 04/09/2020)

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un operatore di gioco contro la cancellazione dall’elenco Ries per irregolarità nella comunicazione del versamento del tributo per il rinnovo dell’iscrizione.

“Il mezzo prescelto dall’amministrazione, oltre che non necessario, si rileva anche non adeguato in concreto rispetto al sacrificio imposto al destinatario dell’atto, non tollerabile se raffrontato a quello che subirebbe, specularmente, l’amministrazione precedente, atteso che, a fronte della cancellazione immediata dell’iscrizione dall’elenco e, quindi, dell’impossibilità per l’operatore di svolgere l’attività economica in precedenza autorizzata per ulteriori cinque anni, l’amministrazione non riceverebbe alcuna apprezzabile utilità, sia perché la cancellazione disposta per il mancato incasso del tributo al momento della dichiarazione di versamento non tutela un suo apprezzabile interesse istituzionale, sia perché, anche ove sussistesse un interesse di tal genere, la ragione che fonda la cancellazione in realtà, nel caso di specie, già non sussisteva più al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo, avendo il ricorrente proceduto al versamento già al momento dell’avvio del procedimento di cancellazione”.





Con questa motivazione, il Tar Lazio ha accolto il ricorso del titolare di una ditta individuale operativa nel settore del gioco pubblico mediante apparecchi contro il provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la sua cancellazione dall’elenco Ries a causa delle irregolarità verificatesi in occasione del procedimento di rinnovo annuale dell’iscrizione.


La questione centrale della controversia riguardava “la legittimità, o meno, della cancellazione dall’elenco degli operatori economici, di cui all’art. 1, comma 533, lett. c), legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall’art. 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, disposta per aver riscontrato l’amministrazione che il versamento del tributo stabilito per il rinnovo annuale dell’iscrizione non risultava essere stato eseguito alla data in cui l’istante ne aveva dichiarato l’esecuzione nel modello c.d. Ries, inoltrato il 9 gennaio 2019, bensì, come documentato in atti dal ricorrente, il 12 dello stesso mese, solo tre giorni dopo e, vieppiù, in una data comunque antecedente all’avvio del procedimento di cancellazione (il 29 luglio 2019)”, si legge nella sentenza del Tar.


Ebbene, “il Collegio è dell’avviso che il ricorso sia fondato sotto il dedotto profilo della violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, costituenti i cosiddetti ‘limiti interni’ al corretto esercizio dell’azione amministrativa, ai quali deve sempre conformarsi l’esercizio del potere che abbia, come nel caso di specie, un effetto restrittivo della sfera giuridica del destinatario.

In particolare, secondo la giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione, ‘mentre il principio di proporzionalità è volto a sindacare l’individuazione del mezzo giuridico per raggiungere il fine pubblico per il quale è attribuito il potere ed implica l’indagine nella fase di idoneità e di necessità, il principio di adeguatezza è volto a sindacare la fase di proporzionalità in senso stretto incentrandosi sul bilanciamento degli interessi che vengono in emersione a seguito della scelta del mezzo idoneo e necessario’ (in tal senso, questa Sezione, sentenza n. 7849/2020).

Ciò premesso, la fattispecie di causa in vera, in modo emblematico, la violazione di tali principi cardine dell’agire pubblico.

Osserva, infatti, il Collegio come il principio di proporzionalità – se appare rispettato sotto il profilo dell’idoneità, risultando il mezzo individuato dall’amministrazione (la cancellazione dell’elenco) idoneo allo scopo perseguito dall’amministrazione (evitare che si ottenga e che, quindi, si mantenga un’iscrizione priva dei presupposti) – risulta, invece, violato sotto il profilo della necessità, non comportando il disposto depennamento il minore sacrificio possibile che, a seguito della condotta riscontrata, possa essere inferito al destinatario bensì





un sacrificio ben superiore a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito".

FIASCO (ALEA): "COMUNI POSSONO INTERVENIRE A LIMITARE IL GIOCO A PATTO DI DOCUMENTARE IN MANIERA DETTAGLIATA LE PROPRIE RAGIONI"

(PRESSGIOCHI – 04/09/2020)

"La città di Guidonia è un target privilegiato del sistema commerciale del gioco d'azzardo perché c'è una zona popolosa, un forte disagio sociale dovuto alla crisi, quindi c'è una correlazione strettissima tra i mercati che il gioco d'azzardo sceglie e il disagio sociale".

Lo ha dichiarato Maurizio Fiasco di Alea commentando la decisione del Consiglio di Stato a favore del Regolamento sui limiti orari imposti al gioco a Guidonia Montecelio.

"Avete 110 punti di distribuzione di cui 23 sono sale specializzate che occupano una superficie maggiore di quella di un campo da calcio, 8mila mq. Questo interferisce profondamente nelle funzioni di una amministrazione comunale e questo lo abbiamo commentato ampiamente e documentato per offrire la base per la decisione del Consiglio di Stato.

L'offerta è insistente, con continue sollecitazioni su chi vorrebbe uscire dalla dipendenza. I Comuni hanno competenze dirette su una serie di servizi e doveri che la mano pubblica deve assicurare.

Questi numeri hanno legittimato la ratio per l'adozione del Regolamento. Purtroppo la decisione del Tar Lazio prima e la circolare del Ministero dell'Interno stanno scoraggiando molti comuni ad avviare iniziative simili contro il gioco.

Questa sentenza che fa giurisprudenza afferma finalmente la piena legittimità dei comuni di intervenire a patto di porre alla base una argomentazione legata al territorio che documenti l'eccesso dell'offerta".



Viale Primo Maggio (ang.
Via M. de Petti)
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



info@agsi.it



www.agsi.it